



COMUNE DI TRIGGIANO
Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO PER LA
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Soggetti interessati

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti

Art. 6 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7 – Attività di committenza delegata/ausiliaria

Art. 8 – Compatibilità e limiti di impiego

Art. 9 – Formazione professionale e strumentazione

Art. 10 – Oneri relativi alle funzioni tecniche

Art. 11 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

Art. 12 – Erogazione delle somme

Art. 13 – Coefficienti di riduzione

Art. 14 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

Art. 15 – Applicazione

Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazioni

ALLEGATI TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori pubblici

ALLEGATI TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati, tra cui i responsabili di fase di cui all'art. 15 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e concessioni (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023) nonché all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità, nonché per servizi e forniture di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento. Nel caso in cui il dirigente sia compreso nel gruppo di lavoro fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nel presente regolamento.
5. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Segretario Comunale, sentito il Rup in ordine all'effettività di quanto svolto.
6. La liquidazione del compenso al dirigente è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente con poteri sostitutivi, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure",

cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il personale chiamato ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, anche mediante concessione (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023), sono proposti dai dirigenti dei Settori competenti, di cui fanno parte i servizi e il relativo personale impegnato, con il primo atto di intervento nella procedura (a titolo esemplificativo, determina a contrarre o provvedimento di indizione della gara).
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dal singolo personale individuato.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. I collaudatori dipendenti della stessa Stazione Appaltante appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente disciplina.

Articolo 6

(Esclusione dalla disciplina dell'incentivo)

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56
 - e) i lavori in amministrazione diretta.

Articolo 7

(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, concessioni di cui al libro IV D. Lgs. n. 36/2023, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 8

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori e concessioni (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023) o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
2. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice, il limite di cui al secondo periodo del comma 1 è aumentato del 15 per cento.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, il Servizio del Personale fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 9

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione,

nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative del personale, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 10

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, concessioni (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023), servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori e delle concessioni (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023), dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche/amministrative;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

La quota di cui al comma 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo personale dipendente di cui all'art. 8
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni previste ma non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile
- la quota parte di prestazioni non svolte dal personale dipendente in quanto affidate a personale esterno all'ente.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo posto a base delle procedure di affidamento	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,2%

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo posto a base delle procedure di affidamento	Percentuale da applicare
fino a euro 1.500.000,00	2%
oltre euro 1.500.000,00	1,8%

TAB. C – Concessione di Lavori e Servizi di cui al Libro IV del D. Lgs. n. 36/2023

Classi di importo posto a base delle procedure di affidamento	Percentuale da applicare
fino a euro 2.000.000,00	2%
oltre euro 2.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00	1,8%
Oltre €. 5.000.000,00	1,5 %

- Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
- Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
- Le opzioni di cui all'art. 120 del Codice, già inserite nel bando e nei documenti di gara iniziali (commi 9 e 10) ovvero la proroga di cui al comma 11, nei casi eccezionali ivi previsti, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento. I relativi importi sono quantificati nel provvedimento che attiva l'opzione o la proroga.

Articolo 11*(Criteri di ripartizione dell'incentivo)*

- Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e concessioni (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023) nonchè per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di

integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili. Per la ripartizione relativa alle concessioni (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023) si fa riferimento alla tabella relativa all'oggetto delle stesse (lavori o servizi e forniture) ovvero a quello prevalente in caso di concessioni miste.
3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta al responsabile dell'attività.
4. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
5. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera e/o delle concessioni (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023) o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura ovvero in caso di risoluzione contrattuale.
6. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate a valere sulla lettera A) delle Tabelle 1 e 2 allegate.

Articolo 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal personale da parte del Dirigente di riferimento o altro soggetto responsabile preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi.
3. Qualora si verificano incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice e imputabili alle figure professionali interessate alla ripartizione dell'incentivo, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo incentivante connesse alla singola opera o lavoro/concessione/servizio/fornitura e spettante per la fase di esecuzione dell'intervento sono ridotte come riportato nei commi seguenti.
4. In caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il fondo viene decurtato in proporzione all'incremento del costo; la decurtazione costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le modifiche ai sensi dell'articolo 120 del Codice.
5. Nel caso di scostamento dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni ai sensi dell'art. 120 del Codice, le proroghe e i differimenti legittimamente concessi, il fondo viene ripartito proporzionalmente all'incremento rispetto al tempo inizialmente previsto.

Articolo 13

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, concessione, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Articolo 14

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori e concessioni (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023) o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, comma 4, l'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2, secondo le seguenti scansioni temporali:
 - al termine della fase di aggiudicazione (stipula del contratto), per l'intera misura (100%) delle attività incentivabili effettivamente svolte fino a quel momento dal personale coinvolto/assegnato, ivi comprese quelle di eventuali responsabili di fase e suoi collaboratori.
 - la restante parte, all'esito del collaudo/verifica, ovvero annualmente per i contratti di concessioni, servizi e forniture pluriennali per le attività portate a compimento.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 15

(Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, concessioni (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023), servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori concessioni (Libro IV D. Lgs. n. 36/2023), servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ovvero ne sia stata fatta specifica menzione e/o rimando.

Articolo 16

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente disciplina entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

ALLEGATO – TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

	Figure professionali	Percentuale (%)
A)	R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO)	35%
	di cui:	
	A.1) Per la fase di progettazione	19%
	A.2) Per la fase di affidamento	6%
	A.3) Per la fase di esecuzione	10%
	Le aliquote A.1), A.2) e A.3) sono suddivise tra il R.U.P. per il 40% e l'ufficio di supporto al R.U.P. per la restante parte. Qualora fossero nominati Responsabili di fase ex art. 15, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023 (per es. Responsabile fase di affidamento), le relative aliquote sono suddivise al 50% tra il Responsabile di fase e i collaboratori del RUP.	
B)	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	1%
C)	PROGETTAZIONE	8%
	di cui:	
	C.1) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%
	C.2) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
	C.3) Redazione del progetto esecutivo	2%
	C.4) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	1%
D)	STRUTTURA VERIFICA PROGETTI	4%
E)	STRUTTURA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI GARA (PUBBLICAZIONE E AFFIDAMENTO)	16%
	di cui:	
	E.1) Responsabile della procedura e predisposizione dei documenti di gara	10%
	E.2) Collaboratori addetti alla gestione tecnica (informatica Pad/fogli di calcolo e verifiche Fvoe/Anac/banche dati ecc.)	5%
	E.3) Collaboratori addetti alla gestione amministrativa	1%
F)	DIREZIONE LAVORI	29%
	F.1) UFFICIO DIREZIONE LAVORI L'aliquota relativa all'ufficio direzione lavori sarà ripartita tra il direttore dei lavori e il/i direttore/i operativo/i con le seguenti modalità: - 90% D.L. e 10% D.O. in caso di n. 1 D.O. - 85% D.L. e 15% D.O. in caso di n. 2 D.O. - 80% D.L. e 20% D.O. in caso di n. 3 D.O. - 75% D.L. e 25% D.O. in caso di n. 4 D.O. - 70% D.L. e 30% D.O. in caso di n. 5 o più D.O.	28%
	F.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1%
G)	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO /REGOLARE ESECUZIONE	5%
H)	COLLAUDO STATICO (OVE NECESSARIO)	1%
I)	COORDINAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI	1%

ALLEGATO – TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

	Figure professionali	Percentuale (%)
A)	R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO)	25%
B)	COLLABORAZIONE ATTIVITÀ DEL R.U.P., QUALI RESPONSABILI E ADDETTI ALLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO	15%
C)	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	4%
D)	REDAZIONE DEL PROGETTO E PREDISPOSIZIONE ATTI INERENTI	20%
	Di cui	
	D.1) Redazione relazione tecnico-illustrativa, calcolo della spesa e oneri sicurezza, quadro economico, quantificazione costo manodopera, indicazione del CCNL ecc.	10%
	D.2) Redazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto	10%
E)	STRUTTURA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI GARA (PUBBLICAZIONE E AFFIDAMENTO)	20%
	di cui:	
	E.1) Responsabile della procedura e predisposizione dei documenti di gara	12%
	E.2) Collaboratori addetti alla gestione tecnica (informatica Pad/fogli di calcolo e verifiche Fvoe/Anac/banche dati ecc.)	6%
	E.3) Collaboratori addetti alla gestione amministrativa	2%
F)	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE Suddivisi tra il direttore dell'esecuzione al 60% e l'ufficio di supporto per il restante 40%	15%
G)	VERIFICA DI CONFORMITÀ/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	1%